

BANDINO GIACOMO ZENOBI

DALLA OLIGARCHIA INFORMALE
ALLA NOBILTÀ FORMALIZZATA:
TOLENTINO TRA XV E XVIII SECOLO

1. - A voler accettare quanto ne scrive nelle sue « Memorie » sul finire del Settecento Carlo Santini, il Consiglio generale di Tolentino sarebbe stato composto, almeno dai primi decenni del XV secolo, da centoquarantesi nobili (1): la nobiltà formalizzata, risultante cioè da un numero determinato di famiglie abilitate a coprire in esclusiva attraverso i propri esponenti in età adulta, i seggi degli organi collegiali e le magistrature della comunità, costituirebbe dunque, a Tolentino, un fenomeno di antica data, anteriore al dominio sforzesco e, in ogni caso, precedente alla erezione della terra a città di quasi due secoli.

Quest'affermazione del Santini appare immediatamente — e a ragione — poco attendibile, sia a causa del carattere precoce ed eccezionale assegnato ad una chiusura di ceto che avrebbe dovuto consumarsi *in loco*, quanto meno, sul finire del XIV secolo (2), sia e specialmente, per la evidente incongruità del rapporto numerico che dovrebbe intercorrere fra nobili e restante popolazione: un rapporto implicitamente ipotizzato, secondo la proposizione del Santini, nella misura approssimativa di 1 : 10 e ciò anche ammettendo che, nei primi decenni del Quattrocento, dopo quasi settant'anni di ininterrotte carestie e di pestilenze, la « terra » di Tolentino avesse conservato i millecinquecento fuochi per i quali

(1) C. SANTINI, *Saggio di memorie della Città di Tolentino*, Macerata, 1789, p. 153, nota 22: « Sin dal 1418, coll'espressione *ex deliberatione Nobilium Virorum* etc. (Libro di Riformanze del detto anno, pag. 41) e dell'anno 1432 coll'espressione *Nobiles viri* etc. (Libro di Riformanze del detto anno pag. 22) erano fissi i nostri nobili al numero di 146 i quali negli anni posteriori di tempo in tempo si sono diminuiti ».

(2) Si veda, su questi concetti, B. G. ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico tra basso medioevo ed età barocca*, in « Studi Urbinati » di Scienze giuridiche, politiche ed economiche, N.S.A. n. 35-36-37, aa. LI-LII-LIII (1982-83, 1983-84 e 1984-85), pp. 7-25.

risulta censita intorno alla metà del Trecento (3). Ora, una dimensione quantitativa del ceto nobile che raggiunga o superi il 10% della popolazione complessiva rappresenta, com'è noto, una cifra introvabile nell'Italia e nell'Europa basso medievale e moderna, a meno che non ci si riferisca alle porzioni centro-occidentali del Regno polacco-lituano il quale però costituisce, sotto questo profilo, un *unicum* pari quasi al doppio delle quantità, pure elevatissime ed eccezionali, che sembrano accertate per l'area spagnola (4). Si tratta, quindi, di una valutazione decisamente inattendibile in ordine agli aspetti giuridici e quantitativi della realtà sociale riferita alla Tolentino quattrocentesca.

Questa tendenza a proiettare all'indietro nel tempo l'immagine di una realtà istituzionale e sociale che si era prodotta in dimensione massiccia e con precisione di contorni, tanto in area pontificia quanto in tutta l'Italia centro-settentrionale, solo a partire dalla metà del Cinquecento (5), non rappresenta però una isolata ed estemporanea trovata del Santini. Si tratta, per contro, di un più generale *topos* storiografico proprio di gran parte dell'erudizione settecentesca in materia: si pensi al Vernaccia (6), al Rosa (7), al Serafini (8), al Lazzari (9) per l'area urbinata; si rileggano gli infiniti prioristi o le relazioni su moltissime città dello Stato ecclesiastico raccolte nelle « Memorie » redatte per il Gran

(3) Cfr. A. THEINER, *Codex diplomaticus Domini temporalis S. Sedis*, II, 1862, p. 343. Sulla nota disputa che aveva contrapposto già dal 1965 John Larnier ed Antonio Ivan Pini in ordine alla prevalente valenza demografica oppure meramente fiscale dei termini *focus*, *focularia*, *fumantes*, si vedano le riconsiderazioni recentissime in A.I. PINI, « *Focularia* » e « *fumantaria* » nel censimento del cardinale Anglic in Romagna nel 1371, in « Società e Storia » n. 36 (1987), pp. 383-397.

(4) Si veda per tutti J.P. LABATOUT, *Le nobiltà europee dal XV al XIII secolo*, Bologna, 1978, pp. 13, 37-43 e passim.

(5) ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento* cit.

(6) BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI URBINO, *Fondo del Comune*, ms. 32, P.G. VERNACCIA, « Catalogo dei Gonfalonieri e Priori della Città di Urbino estratto dal Libro del Camerlengo Paolo di Guido »; ms. 57, Id., « *Priorista 1348-1721*, ossia catalogo dei Gonfalonieri e Priori componenti il Magistrato della Città di Urbino »; ms. 115, Id., « Alberi genealogici delle illustri famiglie urbinati ».

(7) *Ibidem*, ms. 54, A. ROSA, « Canonici dal 1481 al 1815 »; 112, Id., « Alberi delle famiglie illustri di Urbino ».

(8) *Ibidem*, ms. 56, P. SERAFINI, « *Priorista 1703-1816* ».

(9) *Ibidem*, ms. 67, A. LAZZARI, « *Miscellanea sulle famiglie nobili e sulla nobiltà urbinata* ».

Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta nel 1776 (10). E si tratta anche, crediamo, di un atteggiamento ben motivato di studiosi e di giuristi del Settecento preoccupati, al di là del momento encomiastico e della esaltazione dell'antichità dei casati, di collocare possibilmente la fondazione e la legittimazione del « sistema patrizio », come forma originaria ed autoctona del governo locale, al riparo dalle pretese, dalle ingerenze, dalle rivendicazioni del potere centrale (11) e dalle affermazioni di una dottrina di antica data (12), fortemente segnata di tratti assolutistici ed allora ripresa con vigore nei lavori ancor freschi del Cardinal De Luca (13). Una retrodatazione, dunque, del monopolio nobiliare sui poteri comunitativi o sulla porzione più rilevante di questi, che serviva ad ancorarli saldamente alle antiche *libertates* originarie dei corpi locali, a quelle « regalie », per intenderci, che preesistevano alla sottomissione delle comunità al potere dei Rettori pontifici o, quanto meno, che erano state riconosciute alle comunità stesse in occasione delle più recenti capitolazioni con la Santa Sede seguite su larga scala — per l'area marchigiana — proprio all'esaurirsi dell'esperienza sforzesca (14).

L'esistenza stessa di una vera nobiltà tolentinata, che fosse definibile come tale in quanto depositaria *de jure* ed in via eredi-

(10) ARCHIVIO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, *Memorie trasmesse dalle città comprese nei limiti del Gran Priorato di Roma del Sovrano Ordine Gerosolimitano in risposta alle quesiti proposti dalla Nobile Deputazione della Veneranda lingua d'Italia per il rotolo da presentarsi al Capitolo Generale dell'anno 1776* (da ora in poi A. O. M., *Memorie*), ms. in parte edito in C. A. BERTINI FRAS-SONI, *La nobiltà nello Stato pontificio*, Roma, s.d. [ma 1934], pp. 276-393. Cfr. anche F. CIAPPARONI, *I bossoli degli uffici a Camerino dopo la devoluzione del Ducato*, in « Studi maceratesi », 18, (1983), pp. 125-127 e M. MORONI, *Per una storia della nobiltà recanatese nell'Età moderna*, in « Rivista di studi marchigiani », I, 2, (1978), pp. 175-234.

(11) P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, 1982.

(12) U. SANTARELLI, *Osservazioni sulla « potestas statuendi » dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II.19)*, in « Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Macerata », N.S., II, pp. 245-262.

(13) G. B. DE LUCA, *Il Dottor volgare*, Firenze, 1839, I, p. 302, n. 10.

(14) B. G. ZENOBI, *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca pontificia*, in AA.VV., *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova, 1982, pp. 62-106; R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, 1983.

taria delle più alte cariche locali, non costituisce soltanto una affermazione azzardata ancora per i secoli XV e XVI: un esame diretto delle fonti normative locali e della prassi quotidiana che contrassegna il funzionamento degli organi comunitativi della Terra nel Quattrocento ed ancora per tutto il Cinquecento, pone subito in evidenza numerose testimonianze che portano decisamente ad escludere, nei confronti dell'ordinamento e del costume in vigore, la presenza dei tratti più caratteristici ed essenziali del modulo patriziale.

Lo statuto della Terra, anzitutto, risalente quanto meno al 1434 (15), probabilmente in porzioni cospicue anteriore a quella data, che è certo preceduto dalla Bolla *Probatae fidei* di Eugenio IV, ove si concedono e si riconfermano, a favore della comunità, lo *status* di *terra immediate subiecta* di solo demanio (e, dunque il diritto di eleggersi il podestà), il *jus meri et mixti imperii gladiique potestatis*, e la *statuendi potestas*, ma che, nella sua più antica compilazione, alle rubriche VIII e XLIV del Libro primo, prescrive un Consiglio generale di ottanta membri, non ereditario, da cui si traggono a sorte i quattro priori ed i ventiquattro credenzieri con una forte accentuazione della rappresentanza per quartieri ad ogni livello. Anche le *addictiones* allo Statuto stesso, di poco posteriori (agosto 1436), si limitano a richiedere, nei confronti degli aspiranti alle pubbliche cariche, *Libram appetii et fumantem* e l'essere originario del luogo (16). Bisognerà attendere la *Reformatio* del 30 giugno 1504 (17) perché si sancisca la ereditarietà del seggio in Consiglio generale, sia nella linea retta mascolina, sia negli agnati collaterali; mancando i successori così individuati si deve tornare a scegliere il nuovo consigliere fra gli idonei del quartiere al quale era appartenuto il *de cuius*. Tale riforma stabilisce anche con maggior precisione i requisiti per l'idoneità: i consiglieri dovranno essere in ogni caso, oltre che originari, censiti, maggiorenni, alfabeti e non *infames*. Si tratta di disposizioni la cui adozione rivela

(15) *Statuta seu municipales leges inclitae terrae Tholentini*, Maceratae, per Lucam Binum Mantuanum, anno MDLXVI. Per la data della compilazione e della Bolla di Eugenio IV, cfr. G. BENADDUCI, *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca e peculiarmente in Tolentino (dicembre 1433-agosto 1447)*, Tolentino, 1892, p. 49.

(16) *Statuta* cit., cc. 11-12.

(17) *Ibidem*, cc. 64-64v.

indubbiamente una tendenza nettamente oligarchica e diretta a circoscrivere ed a limitare le possibilità di accesso alle cariche comunitative a favore di gruppi sociali determinati e certamente non infimi. Troppo poco tuttavia, per conferire all'aggregato sociale così individuato i caratteri propri del ceto nobile, i quali non possono ridursi al censo, all'alfabetismo o alla assenza di infamia.

Non è da intendersi peraltro che i veri nobili, naturalmente, fossero assenti dal Consiglio e dalla vita politica della comunità. Chè anzi la loro presenza ed il loro peso si fanno sentire particolarmente nelle più delicate e drammatiche contingenze, quali il prelievo tributario e la pubblica tranquillità ed incolunità. Ma si tratta di famiglie che, ancora nel XV e per tutto il XVI secolo ed oltre, non ripetono il loro *status nobilitatis* dall'appartenenza al Consiglio e *regimen* tolentinate, ma da altre più antiche ed accreditate *fontes honorum* e che discendono dagli antichi ceppi magnatizi dell'area (18). Sono le case dei Mauruzi, Parisani, Benadduci, Rutiloni, Gualtieri, Porcelli, Ozzeri, Petroni ed altre, le quali reclamano la esenzione dall'imposta comunitativa e cercheranno a lungo di conservarsene immuni al pari di tanti altri ceppi di origine feudale, sparsi nei domini pontifici (19), come dappertutto nell'Italia centro-settentrionale, oppure figurano tra i protagonisti dei torbidi che a lungo mettono a dura prova la quiete sociale, capeggiando irriducibili e violente fazioni contrapposte. E tutto ciò fino a quando, proprio poco dopo l'elevazione a pontefice di Sisto V,

(18) Si veda, oltre a quanti appaiono in A.T., *Consigli*, vol. 96 (1585-1586), cc. 2-24 e a SANTINI, *Saggio di memorie* cit., pp. 209-262, G. B. DI CROLLALANZA, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti*, Pisa, 1886-1890, I, p. 112 (Benadduci), II, pp. 111 (Mauruzi), 282 (Parisani), 550-551 (Sparaciari) e V. SPRETI, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano, 1928-1935, II, p. 31 (Benadduci), IV, pp. 499-502 (Mauruzi), V, pp. 142-144 (Parisani), pp. 302-303 (Pettoni), p. 456 (Porcelli), pp. 893-894 (Rutiloni).

(19) ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI TOLENTINO (da ora in avanti A.T.), *Consigli*, vol. 80 (1556-1558), c. 183rv; *Consigli*, vol. 95 (1583-1585), c. 5; cfr. anche C. ROTELLI, *La finanza pontificia nel Cinquecento: il caso di Imola*, in «Studi storici», IX (1968), pp. 107-144; si veda anche G. GHITTOLENI, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medio Evo*, in AA.VV., *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. IV, Torino, 1981, p. 608: «E chi non altri che gli antichi *domini locorum* sembrano essere quei *nobiles* che negli estimi dei secoli XIII, XIV e talora anche successivi, sono iscritti in sezioni distinte e separatamente dagli altri abitanti dei villaggi ...».

ed in ogni caso — e, comunque non a caso — prima della erezione di Tolentino a città, si arriverà ad una pace e concordia generale, con l'arbitrato del Cardinale Rusticucci, segnata appunto l'11 settembre 1585 « *inter [...] Domicellos, nobiles et cives et incolas Terrae Tolentini* » (20). Una nobiltà questa, dai tratti, come si vede, piuttosto antichi, ma anche per vari aspetti, quali la turbolenza ricorrente e la ostinata insubordinazione fiscale, residuali, la quale, appunto come nobiltà, sopravviverà solo a patto di fondersi con l'altra, già in formazione, che trova più agevolmente, negli assetti istituzionali e nella tradizione cittadina, la base giuridica ed i presupposti etici e culturali per la propria fondazione, legittimazione ed affermazione come ceto dominante locale nella sua fisionomia più compiuta e formalizzata che si prolungherà per tutto il periodo compreso fra la seconda metà del Cinquecento e la fine dell'*ancien régime*.

La fusione fra i due gruppi sociali avviene in tempi piuttosto brevi e si consuma a mano a mano che il ceto più giovane ed emergente assume sempre più marcatamente, sotto il profilo giuridico e del costume, la stabile posizione organica ed i connotati etico-politici che lo caratterizzano secondo i moduli patriziali ormai diffusi e prevalenti in tutta l'Italia centrosettentrionale. L'eredarietà del seggio in Consiglio generale si stabilizza, anzitutto, attraverso un regime successorio che, fissato, come s'è visto, dalla riforma del 1504, si perpetua con andamento costante e con estrema puntualità. Nel corso del secolo compreso fra la metà del Cinquecento e del Seicento, su una campionatura che copre circa un terzo dei centosette anni considerati (21), sono state osservate quaratacinque nomine a consigliere: di esse il 64,4% sono andate al figlio del consigliere defunto (22), il 17,7% al fratello (23), il

(20) A. T., *Consigli*, vol. 96 (1585-1586), cc. 2-24.

(21) La statistica è stata costruita utilizzando A. T., *Consigli*, voll. 80 cit., 95 cit., 96 cit., 103 (1598-1600), 107 (1609-1613), 109 (1617-1624), 118 (1658-1664).

(22) *Ibidem*, voll. 80 cit., cc. 24, 35, 112, 133, 161, 169; vol. 95 cit., c. 64; vol. 96 cit., cc. 69v, 99v; vol. 103 cit., cc. 30v-31, 61, 143v e 145; vol. 107 cit., cc. 232v, 234v; vol. 109 cit., cc. 147, 174, 188v, 192, 246, 255, 270, 274, 277, 285; vol. 118 cit., cc. 4 e 56.

(23) *Ibidem*, vol. 80 cit., c. 40v; vol. 95 cit., c. 145; vol. 96 cit., c. 25; vol. 103 cit., c. 200; vol. 107 cit., cc. 132v, 232v-233v; vol. 109 cit., c. 84; vol. 118 cit., c. 117v.

4,6 ai cugini o ai nipoti *ex fratre* (24). La chiamata di estranei ha luogo soltanto nell'ipotesi di effettiva estinzione della famiglia a cui il seggio spettava *de iure* e si registra, infatti, in non più del 3,3% dei casi (25). L'ereditarietà del « luogo in Consiglio » viene saldata sempre di più alla famiglia di appartenenza, fino a congelare l'utilizzo del seggio quando il titolare defunto non lasci che successori in età minore: nel quale caso si procede ad accantonare e riservare il posto in attesa che il successore, esplicitamente designato nella deliberazione, raggiunga la maggiore età (26). Vengono inoltre ammesse, sempre nell'ambito familiare, le rinunce in *determinatam personam*, sia pure a titolo di grazia (27) e si escludono recisamente le pretese degli eredi in linea femminile (28). Sono poi precisati e ribaditi i requisiti di idoneità: non solo la cultura (29), quanto il censo, ora prescritto — ed è certo cosa rilevante — in beni immobili (30). Il Consiglio generale che costituisce il *regimen* è concepito come unico corpo diviso in quattro gradi che esprimono bimestralmente il Gonfaloniere e i tre Priori (31). Fra i gradi i consiglieri sono distribuiti sulla base dell'anzianità di aggregazione, di biennio in biennio, all'atto del rifacimento del bussolo che deve avvenire *more consueto*, in modo che *nemini fiat iniura, iuxta priscum ritum* (32). Forestieri illustri e benestanti possono essere chiamati, a volte insieme ai propri discendenti, a far parte della *civilitas* (non ancora *nobilitas*) della Terra, *cum honoribus solitis et consuetis* (33).

(24) *Ibidem*, vol. 95 cit., c. 15v; vol. 103 cit., cc. 24v e 103-104.

(25) *Ibidem*, vol. 80 cit., cc. 37, 38, 176; vol. 109 cit., c. 222.

(26) *Ibidem*, vol. 80 cit., c. 185; vol. 95 cit., cc. 74 e 157; vol. 109 cit., cc. 146, 147rv e 274.

(27) *Ibidem*, vol. 103 cit., cc. 30v-31; vol. 109 cit., c. 231; vol. 118 cit., cc. 56 e 117; cfr. anche ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA, *Governatore Generale della Marca* (da ora in avanti GGM), vol. 959 (1668-1674), cc. 57-60.

(28) A.T., *Consigli*, vol. 103 cit., cc. 24v e 61; vol. 107 cit., cc. 249-250.

(29) *Ibidem*, vol. 80 cit., c. 24; vol. 107 cit., cc. 249-250.

(30) *Ibidem*, vol. 80 cit., c. 40; cfr. anche *Statuta* cit., Lib. I, rub. 44 e Addictio VI, Lib. II, rub. 27, Lib. VI, Riformanza del 30 giugno 1504.

(31) GGM, vol. 966 (1709-1712), c. 146; A.T., *Consigli*, vol. 103 cit., c. 48; vol. 109 cit., cc. 201-202 e 282; vol. 118 cit., c. 139.

(32) A.T., *Consigli*, vol. 80 cit., cc. 42v e 43v; vol. 107 cit., cc. 48-49, 71rv; vol. 118 cit., cc. 26, 73 e 139.

(33) *Ibidem*, vol. 96 cit., cc. 60rv e cc. 70-71; vol. 103 cit., c. 132.

2. - La erezione della Terra a città e gli eventi istituzionali che seguono nel corso del quarantennio compreso fra 1586 e 1624 sono decisivi ai fini del trapasso dalla oligarchia al patriziato. Il privilegio sistino del 9 dicembre 1586 che colloca Tolentino fra le città della Marca e, dunque, nella prima classe delle comunità che compongono la Congregazione Provinciale, è infatti sentito dalla classe dominante locale come un effettivo salto di qualità. Il nuovo *status* cittadino va infatti, anzitutto, difeso, nel versante dello spirituale, dalle tendenze manifestamente accentratrici della Curia vescovile maceraese, magari procurandosi, come si fa nel 1611 (34) « per la via di Roma et dove farà bisogno », gli appoggi e le protezioni necessarie ad indurre il presule di Macerata alla osservanza più rigorosa delle prescrizioni contenute nel Breve di erezione a città, sia per quanto attiene all'obbligo di residenza la quale, per quanto non continuata, deve tuttavia essere effettiva, sia in ordine alla posizione gerarchica del Vicario vescovile toleninate, che non deve riconoscere alcun superiore se non, appunto, l'Ordinario diocesano, sia riguardo all'*iter* processuale delle controversie di competenza episcopale che deve concludersi *in loco* e non « da Sua Eccellenza Reverendissima in Macerata ». *Status* che, parimenti, va sostenuto con l'indispensabile decoro, anche affrontando i conseguenti inevitabili sacrifici economici e finanziari, attraverso l'impegno, che viene adottato in Consiglio generale il 16 ottobre 1586, di stanziare « pro mensa et usu Reverendissimi Domini Episcopi » la somma di quattrocento Scudi e di assicurare, quale residenza del Vescovo e mansionari, le dimore dei signori Muzio Mauruzi e Francesco Assalti, contigue alla chiesa cattedrale, il cui nolo viene assunto a carico della comunità « hac tamen conditione, quod intelligatur conductio dummodo continue velit habitare in dicta nostra Civitate et non aliter » (35). *Status*, infine, che va potenziato, se possibile, nel temporale, attraverso il tentativo di ottenere il « governo separato » rispetto al rettorato della Marca che siede in Macerata (36). Questo tentativo, volto a fare di Tolentino la sede di un governo prelatizio (al pari di Ancona, Fermo, Montalto, Iesi, San Severino e, da ultimo, Fabriano), avente una

(34) *Ibidem*, vol. 107 cit., cc. 86-90.

(35) *Ibidem*, vol. 96 cit., cc. 101v-102 e 127.

(36) *Ibidem*, vol. 107 cit., cc. 86-90.

circoscrizione che avrebbe dovuto comprendere, oltre alla città e al suo castello di Colmurano, anche le terre di Montemilone, Belforte e Caldarola, effettuato dal Consiglio generale con una decisione del 1 aprile 1610 e condizionato all'approvazione del Cardinale Protettore ed all'adesione delle comunità interessate, non ottiene, nella fase esecutiva, l'adesione del Consiglio di Credenza, pare a causa degli insormontabili ostacoli pecuniari e, forse, per le contrarietà emerse negli ambienti della capitale.

La nuova posizione di Tolentino in rapporto all'ordinamento pontificio, era stata preceduta di poco da due fatti di profondo rilievo e di grossa incidenza sul lungo periodo: la pacificazione generale (37), conclusasi nell'anno precedente, che pone evidentemente le basi della saldatura definitiva tra vecchia nobiltà magnatizia e nuovi ceti emersi nell'area politica comunitativa nel corso del XV e del XVI secolo e la riduzione a quaranta del numero dei presenti per la validità delle sedute del Consiglio generale. Questa decisione, adottata nella tarda primavera del 1585 (38) come misura temporanea, ma che, confermata a più riprese dal Governatore di Macerata, resterà in vigore per tutto il secolo successivo, implica il sostanziale restringersi del *regimen* dagli ottanta consiglieri previsti dallo statuto ed ancora normalmente in carica per tutta la prima metà ed oltre del Cinquecento, a sessanta soggetti. Si tratta di eventi che rispondono ad una medesima logica di fondo: la fusione fra gli aggregati sociali una volta antagonisti avviene su una linea decisamente vicina alla concezione dello *status* e dello stile di vita che è proprio degli strati superiori della società del tempo. Si è avuto modo di osservare come, già nel corso del secolo, la richiesta di requisiti per l'ammissione al grado di consigliere si fosse fatta più severa, specie in ordine alla proprietà che dev'essere in ogni caso immobiliare ed alla puntualità e rigore del regime successorio *in locum regiminis*. Queste precise discriminanti economiche e socio-istituzionali riducono, ovviamente, il numero degli idonei e però, se impongono una diminuzione dei membri del reggimento, rendono poi più compatta la sua caratterizzazione di classe, presentandolo come composto esclusivamente di proprietari terrieri, tutti disposti, ormai, in quanto tali, ad accettare la nuova e più pesante

(37) *Ibidem*, vol. 96 cit., cc. 1-24.

(38) *Ibidem*, vol. 95 cit., cc. 156v-157 e 168; vol. 103 cit., c. 187; vol. 107 cit., c. 166v; vol. 109 cit., c. 173; GGM, vol. 959 cit., cc. 85-95.

fiscalità pontificia, ma anche a gestirne, in gran parte, a livello locale, le mansioni relative all'accertamento, all'estimo e all'esazione, proprio facendo leva su quanto resta delle antiche regalie e *libertates* comunali: redazione dei catasti, controllo degli appalti e delle privative, riparto delle imposizioni dei tributi, operazioni esattoriali.

La risoluzione decisiva viene adottata il 25 novembre del 1609: in occasione della predisposizione delle operazioni preliminari al rinnovo del bussolo di reggimento il Consiglio generale approva, a larghissima maggioranza, il « consulto » del dottore *in utroque* Pietro Fiduzi, il quale propone, fra l'altro, « [...] che, per decoro pubblico et della Città tutta, che in detta rinnovazione di bussolo di reggimento, non si possa imbussolare alcuno che avesse ottenuto moratorie, cinque, aspettative et che fosse divenuto per qual sia causa infame. Et se per l'avenire chi si trova di Magistrato farà arte meccanica per stipendio o per essercitio, resti privo et s'intenda per il presente decreto privato et levato d'ufficio *ipso facto* et chi per il passato haverà ciò fatto, non sia imbussolato nella renovatione del presente reggimento, né in avvenire in tempo alcuno » (39). Qui la cesura con il modulo passato, di sapore ancora misto, in cui potevano convivere, nell'esercizio del potere locale, soggetti provenienti da gruppi sociali differenti e nel quale trovavano ancora spazio gli esponenti dell'artigianato urbano e della mercatura al minuto, appare nettissima e definitiva. In sintonia, del resto, con quanto da vari decenni sta avvenendo in tutta l'area italiana — nel Centro-Nord in particolare — ove i ceti dominanti delle città stanno coagulandosi in aree sociali compatte e separandosi dagli esclusi lungo una linea di demarcazione che lascia al di sotto della soglia del potere quanti appartengono a famiglie che esercitano, o hanno esercitato mestieri manuali: le « arti meccaniche e vili » (40).

Il fenomeno, diffuso, dominante e perdurante al di là delle Alpi da secoli, è nuovo in Italia, ove la crisi precocissima dell'organizzazione feudale e l'assenza o la fatiscenza di grandi istituzioni

(39) A. T., *Consiglio*, vol. 107 cit., cc. 48-49.

(40) ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento* cit.; cfr. anche C. MOZZARELLI - P. SCHIERA (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Trento, 1978, pp. 52-63 e *passim*.

monarchiche, protrattasi per più secoli, avevano reso in gran parte introvabili le gerarchie sociali formalizzate sul modello cavalleresco-feudale ed improponibile un loro utilizzo su larga scala, nella serrata dinamica sociale che caratterizza l'anarchia comunale-signorile dei secoli XIII-XV. Questo quadro di fondo, però, già scosso intorno alla metà del Quattrocento al momento dell'ascesa del Magnanimo sul trono di Napoli e con l'affermarsi e stabilizzarsi dei principati territoriali di grosse dimensioni nel Centro-Nord della Penisola, muta radicalmente e rapidamente dopo il 1494 e l'inizio delle Guerre d'Italia e si rivela, in pratica, completamente inattuale dopo le tragedie di Firenze (1530) e di Siena (1555-59) e il fallimento degli ultimi moduli di « governo largo » (41). Il riallineamento delle gerarchie sociali italiane sugli schemi corrispondenti dei grandi Stati monarchici d'Europa, dopo un lunghissimo ed eccezionale divorzio e dopo che questi ultimi avevano fatto brutalmente sentire il peso della loro imponente superiorità, quanto meno nelle tecniche militari, nella disciplina e nella coerente, lungimirante e vincente arte di governo, avviene specie nell'Italia centro-settentrionale, utilizzando gli istituti e le categorie che la tradizione comunale pone ancora a disposizione degli aggregati sociali dominanti. I patrizi cittadini sono la risultante di quest'opera di riallineamento che coniuga la logica ereditata dalla valenza politica delle autonomie comunitative locali con l'esigenza della pace interna e dell'ordine sociale, da ottenersi selezionando una stabile classe di ottimati che sappia evitare il ripetersi di dolorose sconfitte e di amare delusioni: una classe preparata ed attrezzata all'esercizio del potere mediante il possesso di una solida cultura e di una sicura professionalità — si pensi al diritto — che soltanto l'antica ricchezza può dare; un ceto che si trovi al riparo dall'avidità e dalla corruzione, proprio perché lontano dai bisogni dalle urgenze e dalle dure necessità del lavoro quotidiano. Sono i tratti fondamentali di un progetto politico su cui, tra Cinquecento e Settecento, si affatica un'amplissima schiera di trattatisti: da Gerolamo Muzio a Torquato Tasso, a Scipione Maffei, a Pompeo Neri (42).

(41) ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento* cit.

(42) B. G. ZENOBI, *Simbolica e forme del potere in Antico Regime. Il « Libro d'Oro » della città di Montalto, preceduto da un saggio di « Paralipomeni alla ragione politica e alla realtà del privilegio nobiliare nell'Italia dell'Età moderna »*, Urbino, 1988, pp. 12-21. Cfr. anche C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari, 1988.

In questo senso la decisione del Consiglio generale tolentinate di interdire a quanti esercitano un lavoro manuale l'ingresso nell'area del potere locale, possiede un effettivo carattere fondante. Il « consulto Fiduzi » del 1609 se per un verso, nel ribadire e precisare l'esclusione nei confronti degli « infami », si muove ancora nell'ambito delle prescrizioni statutarie in vigore, per un altro verso va largamente al di là dell'antico diritto locale, estendendo la medesima preclusione fino a comprendere chi eserciti o abbia esercitato arte meccanica, sia in via occasionale, sia professionale (« per stipendio o per essercitio ») e facendo pienamente propria la teoria del tempo, secondo la quale proprio l'assenza di esercizio di arti « vili e meccaniche » è atta a definire, in negativo, la posizione del nobile e lo *status* di un corpo sociale e politico di modulo patriziale.

Ed in questa direzione appunto le ripercussioni saranno immediate sul piano istituzionale, anzitutto, mediante la rapida messa a punto di alcuni strumenti operativi. Della riduzione numerica, già in atto nel ventennio precedente in via temporanea, s'è già parlato; sarà il caso di aggiungere che essa acquista ormai carattere permanente per le puntuali conferme ottenute dal Governatore Generale della Marca che abbassano ulteriormente il numero minimo dei presenti, necessario per la validità delle sedute del Consiglio, fino a trentadue (1611 e 1630), consente, di fatto, un *plenum* di circa cinquanta membri (43). L'esclusione dei non nobili, nel conferire al reggimento la massima compattezza, conferma l'eguaglianza delle posizioni dei singoli membri all'interno di esso, sbarrando la via alla pretesa di dottori e capitani di occupare *de jure* il primo grado che dà il Gonfaloniere (44). L'ascesa dal quarto al primo grado avverrà, in conseguenza di decisioni degli anni 1619 e 1621, *gradatim*: tutti debbono fare « la carrellata » entrando, all'inizio, nel meno elevato dei gradi (45). L'ultimo limite alla trasformazione del Consiglio da organo rappresentativo in cui la comunità si presenta distinta per quartieri ad espressione della Città attraverso la *maior pars* di essa (dove *maior* equivale a *melior*) cadrà

(43) A. T., *Consigli*, vol. 107 cit., c. 166v; vol. 109 cit., c. 173.

(44) *Ibidem*, vol. 109 cit., c. 193; GGM., vol. 966 cit., c. 146.

(45) GGM., vol. 966 cit., li 29 marzo 1710; A. T., *Consigli*, vol. 103 cit., c. 148; vol. 109 cit., cc. 201v-202, 282v; vol. 118 cit., c. 139.

nel 1624 quando, nello stabilire che, in caso di vacanza senza eredi, i luoghi di reggimento debbano assegnarsi agli idonei che peraltro siano disponibili ad esborsare cento scudi, il Consiglio generale stabilisce (46), anche in questo caso a larga maggioranza, che la scelta possa avvenire « [...] derogando, per il presente decreto, allo Statuto che parla che, vacando un luogo, si dia a uno del quartiere, il quale, per il presente, sia affatto annullato [...] ». Nel nuovo sistema, tutto poggiante sulla coerenza interna del ceto, il rilievo politico del quartiere, in ordine alla distribuzione dei seggi, finisce con l'apparire un vieto anacronismo e, cosa più grave, un ostacolo assolutamente inutile che si frappone sovente alla chiamata dei più idonei, scelti secondo i nuovi criteri: il Consiglio non esita, quindi, a deliberare la soppressione di questo residuo e questa sua decisione sarà in seguito, come vedremo, corroborata, anche in via contenziosa, da un preciso giudicato della Sacra Consulta (47).

3. - « Nuovo sistema » si è detto. Ed in effetti, le nobiltà civiche formalizzate dal Cinque-Sei e Settecento non sono soltanto un fenomeno quasi esclusivamente italiano. Esse costituiscono, soprattutto, specie se considerate su larga scala, un fenomeno specifico e nuovo diverse dalle oligarchie informali, più o meno larghe, che avevano dominato i comuni dell'Italia tardo-medievale, ove la pratica e la teorica dell'aristocratizzazione delle forme di governo erano rimaste quasi del tutto ignote. In questo senso il nuovo sistema — il « sistema patrizio » come modulo di governo delle comunità cittadine — rappresenta piuttosto, nel corso dei primi tre secoli dell'Età moderna, la variante italiana di un aspetto particolare comune a tutte le nobiltà europee del tempo: una parte di queste, a volte cospicua, non ripete la propria origine da una concessione del sovrano, ma si autoproduce spontaneamente come espressione diretta dal corpo sociale. Si pensi non solo ai patriziati delle città libere dell'Impero Germanico, della costa dalmata, dei Paesi Bassi, dei porti baltici, ma anche alla *gentry* inglese: tutte nobiltà « non titolate » che l'ordinamento statale non crea ma si limita, in vario modo, a riconoscere. Peculiare appunto della va-

(46) A. T., *Consigli*, vol. 109 cit., cc. 282-293.

(47) GGM, vol. 959 cit., c. 139.

riante italiana, costituita dai patriziati cittadini, è però il suo carattere fortemente formalizzato che è in grado di collocare i propri esponenti allo stesso livello dei nobili di diretta creazione sovrana (48), fatto questo che, al di là delle Alpi, sarebbe stato certamente impensabile. Il carattere originario ed autoctono dei patriziati cittadini italiani che pone il sovrano come « altro da sé » e che si rivela quindi, l'abbiamo già osservato, come fondante, porta appunto con sé una forte carica autonomistica, nel senso più strettamente letterale: la normativa che disciplina le nobiltà civiche è concepita come regolamentazione interna, posta dai singoli patriziati i quali fissano liberamente le leggi che disciplinano l'accesso al ceto e che, in definitiva, sono dirette ad individuare i soggetti idonei da immettere al ceto stesso. Risputa così, per questa via, il problema della idoneità all'esercizio delle funzioni pubbliche che è il problema politico di base: fissare i criteri per il reclutamento della classe di governo.

Abbiamo visto, a questo proposito, le motivazioni che spingevano verso la scelta di classi di governo stabili ed ereditarie e verso la esclusione, dall'area del potere, di quanti provenissero da famiglie ove si esercitavano arti « meccaniche o vili ». Resta da vedere come tali esigenze, generali e diffuse, siano state fatte proprie, sentite ed attuate dai gruppi che a Tolentino si trovano a costituire il reggimento locale nel Sei e nel Settecento. Il problema costituito dal reclutamento, anzitutto, di nuove famiglie atte al governo locale, in sostituzione di casati che tendono ad estinguersi (e ciò in conseguenza sia della successione riservata alle sole linte maschili, sia dalle misure adottate a tutela dei patrimoni che provocano una larga prevalenza del celibato), impone una definizione precisa di cosa si intendesse per « idoneità », attraverso una individuazione non equivoca del concetto di arte meccanica che aderisca alla realtà tolentine. A seguito poi di tale acquisizione, vedremo di seguire la conseguente azione politica del patriziato locale e i relativi riflessi di questa sul piano dell'ordinamento cittadino.

Quale dunque, in via generale e secondo le teorie prevalenti del tempo, l'elemento di separazione fra attività umane compatibili

(48) Cfr. LABATOUT, *Le nobiltà europee* cit., pp. 173-183; A. SPAGNOLETTI, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 96 (1984), n. 2, pp. 1021-1049.

con lo *status* nobiliare ed arti meccaniche e vili che a questo ripugnano o « derogano »? Una prima catalogazione ed ascrizione, all'una o all'altra categoria appare piuttosto agevole, anche nella misura in cui trova concorde, appunto, la dottrina coeva (49): così saranno non solo compatibili, ma addirittura considerate fra i mezzi atti ad accrescere la nobiltà, la carriera ecclesiastica, la riflessione e l'insegnamento di teologia, filosofia e storia, la giurisprudenza, la pratica e la didattica delle sette arti liberali « esercitate con reputazione ». E, viceversa, derogheranno e saranno da considerarsi arti vili e meccaniche, tutte quelle attività tecniche e fattuali, prevalentemente di tipo servile, che avviliscono chiunque le pratici e li rendono abrutiti e tendenzialmente dissoluti: sbirri, carnefici, osti, barcaroli, becchini, cocchieri, cavadenti, ruffiani, usurai, rigattieri, vili, appunto, perché guadagnano del male altrui. Ed inoltre, va da sé, tutti i mestieri che si concretano in attività manuali, le quali sono « di pochissimo giudizio, di molta fatica ed imbrattano il corpo ». Restano impregiudicate, in questa prima disamina, tutte quelle arti che presentano aspetti comuni alla prima ed alla seconda categoria e, in ordine alle quali, il costume e le concrete esigenze delle singole città finiscono con il pronunciare, con riferimento al proprio spazio economico politico e istituzionale la parola decisiva. Si tratta dell'arte medica, nei due versanti teorico e pratico, il primo molto simile alla riflessione scientifica propria delle arti liberali, il secondo quanto mai prossimo ai tratti fattuali, immondi e moralmente negativi che caratterizzano le arti vili e meccaniche. Lo stesso può dirsi per il notariato, vicino alla giurisprudenza, se esercitato nelle giudicature o nelle pubbliche cariche, assimilabile alla pratica servile se prestato in cambio di remunerazione diretta a favore di privati. Ancora maggiore difficoltà presenta la collocazione della mercatura, per il confine, non sempre individuale con il banco, il cambio, l'usura, gratificata, appunto, dal male altrui; ma per altro aspetto, utilissima fonte di ricchezza per la città, specie se esercitata in grande ed attraverso agenti e subalterni. Non diversa la posizione dell'attività agricola in prima persona che una antica tradizione porterebbe a non con-

(49) Si vedano su questi concetti G.P. DE CRESCENZI ROMANI, *La Corona della Nobiltà d'Italia*, I, Bologna, 1639, pp. 12-29; Id., *Il Nobile Romano, o sia Trattato di Nobiltà*, Bologna, 1693, pp. 194-213 e ZENOBI, *Simbolica* cit., pp. 12-21. Per una recente ampia trattazione complessiva della materia, cfr. C. DONATI, *L'idea di nobiltà* cit.

siderare indegna, se condotta su terra propria, decisamente derogante per contro, se praticata per mercede su fondi altrui. In tutti questi casi — e qui la dottrina generale e la pratica diffusa coincidono perfettamente — deve guardarsi, come si è detto, alle leggi e alle consuetudini delle singole città (50).

Sotto questo profilo l'esperienza tolentinate presenta uno dei moduli più aperti fra quelli che è stato possibile osservare nell'ambito dello Stato pontificio, nel quale l'arte medica, specialmente se pratica, non è consentita ai nobili di undici città e viene permessa in altre ventuno, con talune riserve; il notariato e la procura non strettamente connesse alle cancellerie, ad essi rigorosamente precluse in trenta città e, viceversa, apertamente consentite, anche qui con varie cautele, in altre undici e la mercatura, specie se al minuto, incompatibile con la nobiltà è tassativamente vietata, in ventiquattro città e compatibile, invece, sempre con molti « distinguo », in altre otto. A Tolentino, invece, la presenza di medici nel Consiglio appare cosa normale e frequente: fra essi sarà il caso di ricordare il noto Giuseppe Gullinelli il quale esercita la professione a Jesi ed ad Ancona e che è autore di uno stimato lavoro sulla cura chirurgica dello scirro addominale, cosa che induce a pensare che la nobiltà del luogo non andasse tanto per il sottile nel distinguere fra medicina dotta e pratica (52). Anche in ordine al notariato il regime locale si mostra apertissimo: notai, specialmente, cancellieri, sia episcopali, sia comunitativi, si incontrano spessissimo fra i Consiglieri generali (53), nel Seicento come nel Set-

(50) MOZZARELLI - SCHIERA, *Patriziati* cit., pp. 52-63 e *passim* e DONATI, *L'idea di nobiltà* cit.

(51) ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento* cit., nota da 31 a 38 e ID., *Pratica del diritto e deroga dallo « status » nobiliare nelle città dei domini pontifici*, di prossima pubblicazione in « Ricerche Storiche », 1989.

(52) GGM, vol. 959 cit., cc. 254rv e 272r, « Nota di tutti li Signori Consiglieri della Città di Tolentino, con i privilegi e patenti che ciascuno di loro ha »; SANTINI, *Saggio di memorie* cit., pp. 212-213.

(53) Così Tranquillo Luzi appare senza interruzione consigliere e cancelliere comunitativo dal 1580 al 1610; Catervo Porcelli, anch'egli consigliere a Tolentino (A. T., *Consigli*, vol. 96 cit., c. 127v), risulta notaio e Podestà di Serra San Quirico nel 1601 (SPRETI, *Enciclopedia* cit., V, p. 456 e D. GASPARI, *Memorie storiche di Serra San Quirico*, Roma, 1883, p. 114); Giovanni Sonni e Gian Carlo Pace, consiglieri nel 1674, sono contemporaneamente cancellieri episcopali (GGM, vol. 959 cit., cc. 254rv. e 272r); Gian Paolo Pettoni è consigliere e cancelliere comunitativo nel 1720 [GGM., vol. 969 (1717-1721), cc. 136-141].

tecento, mentre sulla loro appartenenza al *regimen* e quindi al ceto nobile locale, come per i medici, non risulta siano state sollevate obiezioni o perplessità.

Le cose si fanno naturalmente un po' diverse ed il costume più guardingo per quanto attiene alla mercatura. Infatti, nella seconda metà del secolo XVII, siedono in Consiglio anche « speciali, venditori d'olio e zolfanelli », cosa che potrebbe far pensare ad un'apertura del ceto fino a comprendere, in qualche caso, il commercio minuto, ma forse le tinte risultano forzate dalla fonte che consiste in una memoria di parte avanzata alla Sacra Consulta da un ricorrente (54). L'affermazione va pertanto sicuramente letta nel preciso contesto in cui si trova inserita: si tratta di una controversia che vede contrapposti il Consiglio generale da un lato e Paolo Cipriani dall'altra. Il Cipriani si vede negato dai consiglieri l'ammissione ad un luogo del reggimento contestatogli per non essere egli dimorante nel quartiere al quale apparteneva l'ultimo titolare del seggio resosi vacante. Era evidentemente utile al ricorrente presentarsi, quanto a posizione sociale, superiore ad una parte, almeno, dei consiglieri che gli si opponevano. E, del resto, la Sacra Consulta, investita della cognizione sulla controversia, decide il 22 aprile 1671 favorevolmente al Cipriani, affermando che l'idoneità che il Consiglio generale è autorizzato a prendere in considerazione al fine di identificare i requisiti dei candidati, va misurata sulla qualità di oriundo della città, non necessariamente su quella di abitante nel quartiere a cui il seggio aveva fino ad allora fatto capo con l'ultimo titolare. In ogni caso, alcuni decenni più tardi — siamo nel 1720 — la città respinge recisamente l'ipotesi di ammettere in Consiglio, facendoli « *ascendere de stercore in altum* » (sono parole della memoria di risposta, sempre in sede contenziosa, prodotta avanti alla Consulta) quanti provengono « [...] dalla pizzicaria o o dalla conciararia o dalla mercanzia d'animali immondi e simili [...] » (55). Così pure, ancora qualche anno dopo, in una testimonianza, due nobili del luogo affermano che « Questo nostro Consiglio non è composto di persone tutte nate nobili, ma rese nobili per la nobiltà che conferisce il Paese dall'essere aggregati al Consiglio, nel quale si trovano aggregate persone che hanno esercitato

(54) GGM. vol. 959 cit., cc. 85-95 e 139.

(55) *Ibidem*, vol. 969 cit., cc. 134-139v (il testo completo è riportato in *Appendice*).

la mercatura all'uso che si è praticato al presente nel Paese, anzi vi è presentemente, nel ceto dei consiglieri e nobili, chi esercita l'arte dello speziale e chi vive con le fatiche ed arte di campagna [...] » (56) restando tuttavia confermato espressamente il divieto di esercizio di qualunque arte manuale.

Una concezione della « deroga » e cioè del limite che separa le attività proprie degli appartenenti al ceto nobile da quelle incompatibili con lo *status* nobiliare la quale, per quanto attenta a non discostarsi dall'uso locale e, dunque, a consentire ampie possibilità di opzioni nella scelta del lavoro e degli impieghi, rimane tuttavia bene ancorata all'interno della logica patriziale delineata dai trattatisti del tempo.

Questo limite, questa soglia che non deve essere superata, non permette, evidentemente, di mantenere il numero dei consiglieri generali ad ottanta, come previsto dallo Statuto, e nemmeno, sul lungo periodo, a collocarlo sulla quota dei sessanta come una serie di provvedimenti del Governatore Generale della Marca, tutti formalmente concepiti come straordinari e temporanei, consentivano, come si è visto, da oltre un secolo (57). Le assenze di parecchi consiglieri dalle sedute si fanno sempre più numerose a causa delle cariche e professioni da alcuni di essi esercitate altrove e delle esenzioni ottenute da molti altri in conseguenza dello stato di chierici o di militari, come emerge da elenchi del 1674 e del 1706 (58). Ed infatti ai primi del Settecento, su richiesta della « Città e Gentiluomini di essa », due rescritti dalla Consulta del 24 settembre e del 6 ottobre 1706 autorizzano in via permanente la riduzione dei consiglieri a sessanta e del numero dei presenti per la validità della seduta, a trentadue (59). Lo stesso anno, sempre la Consulta, a seguito di ricorsi avanzati contro l'aggregazione di più parenti in linea maschile di consiglieri in carica, aveva dovuto sancire che si tenesse fermo su ciò che disponeva lo Statuto in relazione al numero minimo per la validità delle sedute, ma non sull'Addictio VIII la quale vietava la presenza di più soggetti in Consiglio gene-

(56) *Ibidem*, vol. 974 (1732-1734), cc. 96rv e 97.

(57) *Ibidem*, vol. 964 (1699-1705), cc. 429-443.

(58) *Ibidem*, vol. 959 cit., cc. 254rv e 272r; vol. 964 cit., cc. 435-443.

(59) *Ibidem*, vol. 964 cit., cc. 435 e segg.; vol. 965 (1705-1708), cc. 125, 133, 143.

(60) *Ibidem*, vol. 965 cit., c. 102 (4 agosto 1706).

rale se questi fossero risultati parenti in via agnaticia fino al secondo grado *iure canonico* compreso.

Mezzo secolo dopo un Breve di Benedetto XIV del 7 gennaio 1747 abbassa ulteriormente il numero complessivo dei consiglieri a quarantotto (61) e, poco dopo, un altro Breve di Clemente XIII del 25 dicembre 1760, nel ridurre ancora tale cifra a quaranta, dispone la ripartizione del reggimento, fino ad allora concepito, come sappiamo, quale unico corpo composto di soli nobili, in tre gradi (62). Di questi i primi due, costituiti di tutti nobili (ventisei o ventisette soggetti: quanti, in effetti, erano stati generalmente i presenti alle sedute) ed il terzo assegnato a semplici cittadini, riservando ai soli nobili il privilegio di esprimere il Gonfaloniere e di trarre unicamente dal proprio seno il Consiglio di Credenza, abilitato, fra l'altro, ad effettuare le ulteriori aggregazioni al ceto (63).

Questa serie di riduzioni del numero dei consiglieri tolentinati dai centoquarantesi quattrocenteschi (tutti nobili nell'opinione del Santini) ai quaranta, di cui solo ventisette nobili, della seconda metà del XVIII secolo, non appare, alla luce di quanto si è detto, una conseguenza della diminuita popolazione, come affermano i gentiluomini del Consiglio ai primi del Settecento e come sostiene — lo sappiamo — il Santini stesso ottant'anni dopo. Fra i primi decenni del Quattrocento e gli ultimi anni del Cinquecento il *trend* demografico (64) si presenta in tutta la Marca, come altrove, fortemente in ascesa: eppure il reggimento di Tolentino perde, lo si è visto, quasi il 60% dei propri effettivi. Anche fra 1701 e 1782, a fronte di un notevole accrescimento della popolazione (65), che passa da 4.586 a 6625 anime, comprensive di città e contado, deve riscontrarsi un decremento dei consiglieri pari al 40%. Non è dunque la popolazione a scemare, quanto piuttosto il numero dei sog-

(61) *Ibidem*, vol. 984 (1758-1761), c. 346.

(62) SANTINI, *Saggio di memorie* cit., p. 153.

(63) A. O. M., *Memorie*, Classe I; BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 297-299.

(64) Per i dati demografici, oltre a F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato romano 1656-1901*, Roma, 1906, cfr. A. CARACCILO, *Le grandi fasi di sviluppo dell'economia delle Marche negli ultimi secoli. (Elementi di una ricerca su fonti demografiche)*, in « *Studia Picena* », XXXII (1963), pp. 1-17 e AA.VV., *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, Bologna, 1978, pp. 9-61.

(65) CORRIDORE, *La popolazione* cit., pp. 110 e 246.

getti idonei a coprire la carica di consigliere, una volta adottati, come criteri di scelta, i parametri offerti dalla logica del sistema patrizio. In effetti il numero dei consiglieri nobili, tolentinati generalmente presenti in seduta dalla riforma di fine Cinquecento a tutta la seconda metà del Settecento resta pressoché invariato: circa trenta individui collocati al vertice del potere locale il quale, nel precisarsi appunto come riservato ad un ceto di governo che si organizza secondo i diffusi e coevi moduli aristocratici, aveva espunto dall'area del « palazzo », a mano a mano che si passava dall'oligarchia informale alla nobiltà formalizzata, quanti erano considerati, per i motivi che si è cercato di esporre, come del tutto inadonei all'esercizio dei poteri pubblici, a Tolentino, come nella quasi totalità dell'Italia e dell'Europa del tempo.

Urbino, dicembre 1988

APPENDICE

Memoria di risposta inoltrata dal Magistrato di Tolentino al Governatore Generale della Marca in replica al memoriale prodotto da privati (che intendevano essere aggregati al Consiglio nobile della Città) avanti alla Sacra Consulta nell'anno 1720.
[GGM., vol. 969 (1717-1721), cc. 134-141]

« Risposta che si dà per parte dell'Illustrissima Città di Tolentino al Memoriale dato in Sagra Consulta sotto nome de' Cittadini particolari di detta Città che pretendono essere ammessi al numero di quel Consiglio.

Sperava la Città suddetta, dopo aver sofferta una lite dispendiosa contro Giovanni Battista Bricciti, Livio Sereni et altri pretensori che pretendevano essere ammessi al numero di questo Consiglio sin dall'anno 1706 in Sagra Consulta col motivo della mancanza de' luoghi d'aver li requisiti dello Statuto et altri capi che per brevità si tralasciano, quali tutti furono rigettati dalla Sagra Consulta sin dalli 27 novembre 1705 e 22 gennaio 1706, come dalle posizioni e dalla piena informazione che ne ha Monsignor Illustrissimo Segardi Ponente della Provincia, allora Ponente per l'Umbria in Sagra Consulta, di essersi liberata dalle ingiuste vessazioni de' particolari di essa Città, quali considerando la fistuca negli occhi altrui e non riflettendo al trave che secondo l'Evangelo hanno negli occhi proprii, a solo fine di ascendere *de stercore in altum* inquietarono la medesima Città con pretensioni improprie e senza alcun merito, anzi con supposti del tutto erronei e falsi per essere ammessi al numero del Consiglio.

Molto più sperava la Città tal quiete sul riflesso che, avendo li medesimi compilatori del moderno memoriale fatto ricorso in essa Sagra Consulta fin dalli 4 luglio 1719 esprimendo le mede-

sime cause che esprimono in detto Memoriale e forse maggiori, non ebbero merito di ottenere da quel giustissimo e sapientissimo Tribunale che un *lectum*.

Ma giacché il fumo dell'ambizione gli ha totalmente acciecati, che non possono nemmeno addormirsi a tante risoluzioni della stessa Sagra Consulta e che oggi più petolanti che mai coll'infamare, per così dire, tutti li Consiglieri di numero nel foglio allegato al loro anonimo memoriale, conviene in primo luogo, per verità e giustizia risponderli non sapersi distinguere dalla Città e Consiglio la di loro sognata abilità e capacità superiore a quella de' Consiglieri aggregati se essi con fronte aperta non si manifestano e non si affacciano a domandare la loro ammissione ne' soli casi e tempi che manchi nel numero de' Consiglieri qualcheduno di essi e che non vi sia alcuno del ceppo da poterlo surrogare e che detti pretensori abbino li requisiti richiesti in tali casi dalla Rubrica 44 del libro primo [dello Statuto] di essa Città.

Per altro nel caso presente apparisce estranea e intempestiva la loro domanda per non essere in Consiglio alcun luogo vacante, ma ripieno sino al numero di sessanta Consiglieri secondo la riduzione fatta sin dall'anno 1706 dall'istessa Sagra Consulta, come nel foglio che si dà annesso segnato Lettera *A* e secondo il Catalogo di essi Consiglieri che in forma pubblica di dà segnato Lettera *B*.

Né puol fare verun minimo ostacolo l'obietto, che si porta nel contrario Memoriale, in cui si dice che, per deludere le risoluzioni della Sagra Consulta, siasi venuto all'aggregazione di molti forastieri e di altre persone che non avrebbero assunto l'Offizio. Poi che i luoghi dati a' forasteri ed altri non è stata una capricciosa aggregazione della Città, ma puramente necessaria, e per aderire al *Jus commune* et alla legge municipale dello Statuto, giacché tutti quelli che furono nella penultima aggregazione sotto li 10 giugno 1719 dopo il rescritto citato dalla parte della Sagra Consulta ammessi, sono gl'infrascritti:

Il Signor Michele de Carolis, in onore e benemeriti di Monsignor Illustrissimo Preside di lui fratello, come fu praticato da' nostri antenati sin dal 1690 con Monsignor Giandemaria, allora parimenti Preside, di cui fu aggregato il Signor Papiniano, suo fratello; nell'anno 1696 con Monsignor Anguisciola, parimenti aggregato, ed altri in altri tempi, come tutto il di si pratica dalle Comunità dello Stato Ecclesiastico in benemerenze de' suoi Protettori.

Il Signor Conte Anguisciola in luogo di Monsignor Anguisciola chiara memoria suo zio aggregato sin dalli 1696 come si disse.

Il Signor Conte Cristoforo Mauruzii in luogo del fu Conte Pietro Paolo e suoi successori aggregati sin dalli 18 ottobre 1625.

Il Signor Conte Francesco Montani in nome del fu Conte Alfonso Montani aggregato sin dalli 25 giugno 1658.

Il Signor Felice Marcucci in luogo del fu Dottor Giuseppe e questi in luogo del fu Carlo padre e di altri antenati che da lunghissimo tempo si trovano aggregati in questo Consiglio.

Onde in tal caso non sa comprendersi con qual sfrenatezza da' pretensori plebei avversari si esprima essere stata fatta una aggregazione per deludere il rescritto della Sagra Consulta, quando in senso di verità non è stato fatto altro che dare i luoghi de' loro antenati alli successori secondo la disposizione statutaria uniforme, in questa parte, al *Jus comune* e allo stile inveteratissimo della nostra Comunità.

Che poi il nostro Consiglio sia composto di pochissimi Consiglieri che hanno poca dottrina e che buona parte di essi sieno poveri ed ignoranti, tutti aggregati con artificio per tenere esclusi e lontani molti degli Oratori in detto memoriale benestanti e capaci ad esercitar detto officio, dal che, come essi suppongono, risulta che gl'affari pubblici si continuino a regolare con somma imprudenza, ad una tale iattanza sarebbono molte le risposte che potrebbono darsi per parte di questo Publico, ma per passarsela modestamente si risponde che li sudetti Consiglieri supposti ignoranti ed aggregati, siano veramente tali come dagl'avversarii si suppone, non sta al loro giudizio di darne la decisione, ma bensì al generale Consiglio, a cui privativamente appartiene, *per fabas albas vel nigras*, approvare o disapprovare l'idoneità o inabilità de' Consigli[eri] aggregandi, per parlare con le parole istesse dello Statuto; e l'altra risposta si è che, ad effetto di distinguere la vantata ricchezza, abilità e capacità degl'avversarii è necessario che *ostendant faciem*, e non sotto nome palliato de' Cittadini, come hanno fatto nel contrario ricorso, perché in tal caso, secondo le vacanze che si daranno in Consiglio, a peso di voti bianchi o neri, verranno esaminati li suddetti loro requisiti con altri che doveranno concorrervi, secondo la disposizione dello Statuto in quelli che devono aggregarsi che *non sunt de cippo* de' Consiglieri defonti.

E che il Consiglio sia regolato con somma imprudenza, basta il dire che, di tali imprudenze non se ne adduce o giustifica ne

pure una, né tali vi sono state giudicate da due Visitatori Apostolici che ultimamente la detta Communità ha avuti, Monsignor Firrao, cioè del 1711 e Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo de Carolis, Governatore Generale, nel 1719, onde vi cade ora in acconcio il detto dell'Evangelo che gl'avversarii *habent trabem ante oculos* e vogliono censurare le azzioni di quelli che vi hanno una piccola festuca.

Con tale risposta si tronca la satira compilata dagl'avversarii contro la maggior parte de' Consiglieri nel foglio annesso al loro mordace Memoriale già che dal medesimo più tosto riconoscerà la Sagra Consulta la loro sfacciata e continua petolanza e la pazienza de' Consiglieri in sopportarli, benché offesi, bastando solo il dire che li Consiglieri onorarii vi sono stati sempre da più centinaia d'anni in quà, li vecchi decrepiti o poco sani vi sono stati parimente sempre e si riducono al presente unicamente a tre, cioè Pietro Bernardi, Egidio Curlamonti e Giovanni Chiriaci, li quali, benché giubilati con rescritti de' Superiori, non per questo hanno [mancato] d'intervenire a i Consigli nei casi nei quali sono stati per necessità chiamati, li quali hanno rispettivamente esercitate le Cariche di Confaloniere Egidio Curlamonti e Giovanni Chiriaci nel novembre e dicembre dell'anno 1719 e nel gennaio e febbraio 1720 e come tali assistito a i Consigli celebrati in detti tempi.

Che poi la Sagra Consulta, per dar largo all'ingresso di tali detrattori plebei, voglia che si levino dal Catalogo li Consiglieri onorarii e vecchi, come essi senz'alcun fondamento dimandano nel loro memoriale, la Communità non può né deve sperarlo da quel sapientissimo e giustissimo Tribunale, sì perché sarebbe un levare li luoghi a chi *ab antiquo* e per nobiltà di nascita [li] ha sempre posseduti e possiede, per riempirli di Soggetti che indistintamente prendono l'origine della loro nobiltà a' nostri tempi o dalla Piz-zicaria o dalla Cenciaria o dalla Mercanzia d'animali immondi e simili, contro la disposizione del testo nella Legge *Neque Famosis* seconda e nella Legge *Nequis sexta, Codex De Dignatibus*, dove si proibisce conseguire onore e dignità a quelli che hanno esercitato e esercitano arti vilissime, ivi *Ne quis ex ultimis negotiatoribus vel monetariis abiectisque Officiis vel deformibus ministeriis stationariis omnique officiorum faece dversisque partibus turpibus lucris, aliaque frui dignitate pertinet, sed et si quis meruerit, repellatur*; sì anche perché sarebbe un levar quelli che per nobiltà e per merito se l'hanno acquistati e per tali riconosciuti ed approvati nell'aggre-

gazione de' nostri antichi Consiglieri, conforme dispone il Testo nella Legge *Ad Subeunda, Codex De Decurionibus*, libro decimo ivi: *Ad subeunda Patriae munera dignissimi meritis et facultatibus Curiales eligantur*, e nella Legge *Honor* in fine verso, *Si alii non erunt idonei, Digestum de Muneribus et honoribus, Mastrillus, de Magistratibus* Libro secondo, Cap. 8, n. 22 e 55 *et sequentes Collectio ad Bullam Boni Regiminis*, Cap. 31, n. 92.

Che però etc. ».

[Allegato] A

Foris: Alla Sagra Consulta. Per la Città di Tolentino. *Die 30 octobris 1706. Gaudeat impetratis. Intus vero*: Eminentissimi e Reverendissimi Signori. La città di Tolentino, oratrice umilissima delle Eminenze Vostre doppo una lunga lite e dispendiosa sostenuta in codesta Sagra Consulta contro alcuni vili Particolari di detta Città che pretendevano la replezione del numero di ottanta Consiglieri prefisso da quello Statuto, avendo in esecuzione degl'Ordini dell'Eminenze Vostre proposto e risoluto in Consiglio generale di questa Città che si dovesse ridurre il suddetto numero di ottanta al numero solamente di sessanta e inoltre che li Consigli in avvenire si celebrassero col numero di ventisette Consiglieri per gli affari pubblici e, per li Salariati col numero di trentadue, conforme si era praticato per il passato, si compiacquero l'Eminenze Vostre sotto li 24 settembre caduto 1706 di approvare con la loro autorità la suddetta risoluzione del Consiglio quanto alla riduzione del numero dalli ottanta alli sessanta Consiglieri e di rescrivere *pro informatione* circa il numero de' Consiglieri per la validità del Consiglio; e riferita in appresso la detta Informazione in Sagra Consulta, la medesima, sotto li 8 di ottobre corrente, benignamente condescese con dichiarare sufficiente il numero di trentadue Consiglieri per la validità del Consiglio. Onde la Città Oratrice, per esimersi in avvenire da altre liti dispendiose, desiderando spedire un Breve sopra le sudette Risoluzioni di codesto Sagro Tribunale, né potendo ciò fare senza le Copie autentiche delle medesime risoluzioni, supplica riverentemente l'Eminenze Vostre degnarsi ordinare che le siano date. Che etcetera. *In Causa Tolentini reductionis Consilii Sacra Consulta habita sub die 24 septembris 1706, rescripsit*

prout infra, videlicet: « Auctoritate Sacrae Consultae pro approbatione reductionis Consilii, et quoad numerum validitate Consilii pro informatione cum trasmissione iurium, quae deinde remittat »; et sub die 8 currentis mensis rescripsit prout infra, videlicet: « Pro validitate Consilii in numero trigintaduorum ». In quorum fidem etcetera; datum Romae hac die 16 octobris 1706, C. Origus Secretarius. Locus + Sigilli.

Quam quidem copiam Ego Iohannes Paulus Pettoni Tolentinas, publicus Apostolica auctoritate Notarius et ad praesens dictae Civitatis Secretarius ex suo originali mihi ad hunc effectum exhibitam ab Illustrissimo Domino Aloysio Pacem et eidem restitutam, fideliter per alium mihi fidum extraere feci In fidem subscripsi et publicavi requisitus etcetera, salva semper etcetera, hac die 2 septembris 1718. + L. S.

[Allegato] B

In Dei Nomine Amen. Haec est Copia Nominum Illustrissimorum dominorum Consiliariorum Illustrissimae Civitatis Tolentini, descriptorum in quodam liberculo detto il Catalogo de' Signori Consiglieri eiusdem Civitatis et aliorum a generali Consilio aggregatorum tenoris prout infra, videlicet: = Illustrissimi Domini = Comes Marcus Antonius Maurutius = Comes Iohannes Gaspar de Grossis = Comes Papinianus Giandemaria = Iohannes Chiriacus = Egidius Curlamontes = Iohannes Paulus Pettoni = Doctor Ioseph Tacci Porcelli = Doctor Petrus Bernardi = Paulus Curlamontes = Iohannes Franciascus Carletti = Doctor Antonius Porcellius = Doctor Aloysius Pace = Ioseph Benadducius = Philippus Francescotti = Franciscus Octavius Rutiloni = Ioseph Martini = Philippus Antonius Falconerius = Ludovicus Pascutius = Iohannes Baptista Valterius = Iacobus Cecilianus = Iohannes Egidii = Doctor Petrus Paulus Gullinelli = Capitaneus Carolus Egidius Porcellius = Iulius Egidii = Catervus Pascutius = Caesar Masetti = Ioseph Nicolaus Franciscotti = Capitaneus Ioseph Sonni = Caesar Sparaciarius = Nicolaus Carletti = Nicolaus Antonius Zerenghi = Iacobus Zecchi Ferreccioli = Doctor Franciscus Guerrerius = Pompeus Cecilianus = Dominicus Curlamontes = Iacobus Bonelli = Ioseph Pace = Bartolomeus Martini

= Vitus Costantini = Nicolaus Vagniboni = Ioseph Antonius Benadducius = Petrus Augustinus Sparaciarus = Nicolaus Puccius = Doctor Scipio Benadducius = Valentinus Puccius = Doctor Iacobus Benadducius = Ioseph Gualterius = Comes Nicolaus Pallotti = Ioseph Fidi = Carolus Curlamontes = Marchio Nicolaus Parisani = Eques Franciscus Xaverius Parisani = Micael de Carolis = Comes Anguisciola = Comes Christopharus Maurutius = Comes Franciscus Montani = Doctor Venantius Antonini = Horatius Guerrerius et = Iohannes Innocentius Benadducius = *Quam quidem copiam Ego Iohannes Paulus Pettoni Tolentinas, publicus Apostolica auctoritate Notarius et ad presens dictae Civitatis Secretarius ex sumpto liberculo et libris Conciliariorum eiusdem Civitatis fideliter per alium mihi fidum extrahere feci, In fidem subscripsi et publicavi requisitus etcetera, salva semper etcetera hac die 9 iulii 1720. L. + S.*